II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio che fissa l'importo massimo ammissibile degli oneri relativi all'impiego di divulgatori formati, in applicazione del regolamento (CEE) n. 270/79

(93/C 79/07)

COM(93) 74 def.

(Presentata dalla Commissione il 4 marzo 1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 270/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1094/88 [2], ha stabilito il finanziamento delle misure relative alla divulgazione agricola in Italia attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, in appresso denominato «Fondo»;

considerando che la Repubblica Italiana ha presentato il piano quadro di divulgazione agricola, che è stato adottato dalla Commissione;

considerando che il Fondo rimborsa all'Italia, fra l'altro, gli oneri relativi all'impiego dei divulgatori; che il regolamento citato più sopra stabilisce l'importo massimo ammissibile per divulgatore formato;

considerando che la Repubblica Italiana ha chiesto l'adeguamento dell'importo massimo ammissibile a decorrere dal 1° luglio 1990, per tener conto dell'aumento delle retribuzioni; che occorre quindi fissare tale importo al livello qui di seguito indicato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo massimo ammissibile per divulgatore formato, di cui all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 270/79, è fissato a 25 000 ECU.

Articolo 2

La presente decisione si applica ai costi sostenuti a decorrere dal 1° luglio 1990.

Articolo 3

La Repubblica Italiana è destinataria della presente decisione.

---

(1) GU n. L 38 del 14. 2. 1979, pag. 6.
(2) GU n. L 106 del 27. 4. 1988, pag. 28.